

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 09/03/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento con cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 03/02/2012 ed estinto anticipatamente nel mese di febbraio 2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, previo richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia C-383/18 si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, in applicazione del criterio proporzionale lineare, di complessivi € 1.606,00, per oneri commissionali ed assicurativi non goduti, oltre che delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario, preliminarmente precisa che il contratto e il Documento di sintesi riportano una dettagliata ripartizione delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario e dei comunicati della Banca d'Italia del 2009 e del 2011 e delle Disposizioni di Trasparenza Bancaria. Prosegue eccependo:

-La non rimborsabilità della commissione per l'intermediario del credito, atteso che l'attività di promozione e preistruttoria del prestito è stata svolta da un agente in attività finanziaria cui il cliente si era rivolto per la ricerca del finanziamento, come risulta dalla copia della fattura allegata in atti;

-l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo della quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, pari ad €



308,81.

-L'avvenuto rimborso della quota non goduta del premio assicurativo ad opera della Compagnia Assicurativa, per un importo di € 468,00 a mezzo bonifico bancario.

L'avvenuto rimborso in favore del cliente dell'importo di € 423,22 a mezzo bonifico bancario eseguito in data 15 febbraio 2017 di cui € 3,22 relativo alle somme residue a seguito dell'estinzione anticipata ed € 420,00 relativo alla retrocessione della trattenuta di febbraio 2017.

Con riferimento alle componenti up front dello schema commissionale, evidenzia che il ricorrente richiama la pronuncia della CGUE cd. Lexitor la quale, interpretando l'art. 16 della Direttiva sul credito al consumo, dispone una riduzione del costo totale del credito, estendendola a tutte le voci di costo. Sottolinea che la Direttiva 2008/48/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 141/10 che ha introdotto l'art. 125 sexies T.U.B. e che sarebbe la normativa di attuazione ad aver distinto gli oneri rimborsabili da quelli non rimborsabili. Conclude quindi per la non applicabilità diretta della pronuncia Lexitor nei rapporti tra banca e cliente, richiamando a sostegno le sentenze del Tribunale di Napoli nn. 10489/19 e 2391/20, nonché la sentenza del Tribunale di Monza n. 2573/19. Chiede quindi al Collegio, in conclusione, di respingere il ricorso, avendo la stessa ottemperato alla normativa vigente ed effettuato tutti i rimborsi di propria competenza, seppur in pendenza di ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali ed assicurativi.

Il ricorso merita di essere in parte accolto.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del



credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci suscettibili di rimborso che, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, le *commissioni per l'istruttoria* vanno considerate "istantanee", al pari delle *provvigioni agente*; osservato che, quindi, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma, rispettivamente, di € 225,71 e di €



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

327,12; repute di natura ricorrente, e quindi suscettibili di essere rimborsate secondo il criterio proporzionale, le *commissioni banca incaricata* dovute per l'importo di € 4,43 (al netto di € 308,81 già rimborsati) e le *commissioni intermediario finanziario*, dovute per l'importo di € 360,36; constatato che non residuano - alla luce del contenuto della domanda attorea, del rimborso di € 468,00 effettuato dalla compagnia assicuratrice per gli oneri assicurativi non goduti e del rimborso non specificamente imputabile a singole voci di spesa effettuato dal resistente per € 3,22 - altre voci di spesa da rimborsare al ricorrente; ritenute non suscettibili di restituzione le spese per l'assistenza difensiva in virtù del carattere seriale delle questioni implicate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 914,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO